

## **Circolare del Ministero dell'Interno n. 119 del 14/11/1967**

### **OGGETTO: Deroga in via generale ed alcune norme di sicurezza per le autorimesse e condizioni alle quali la concessione si intende subordinata.**

L'art. 18 della Legge 6 agosto 1967, n. 765, recante modifiche e integrazioni alla legge urbanistica (legge-ponte), stabilisce che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a 1 metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione.

L'ovvia esigenza, da una parte di armonizzare con la nuova legge l'applicazione di talune norme di sicurezza per le autorimesse, di cui al Decreto ministeriale 31 luglio 1934; dall'altra l'opportunità di ridurre i tempi per la concessione di autorizzazione alla loro costruzione ed esercizio, hanno indotto questo Ministero ad individuare le norme per le quali più frequentemente i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco avanzano richieste di deroga, che generalmente vengono accolte, al fine di introdurre una procedura che consenta ai Comandi di esprimere il parere di competenza, senza dover investire di volta in volta il Ministero per la concessione di deroghe, ai sensi dell'art. 101 del decreto ministeriale 31 luglio 1934.

Tali norme sono contenute negli artt. 88, 89, 92, 93 del decreto ministeriale citato e le condizioni cui la concessione della deroga deve intendersi subordinata, sono riportate nell'allegato.

Al riguardo è stata sentita la Commissione Consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, la quale si è pronunciata favorevolmente nella seduta del 2 corrente.

Resta pertanto inteso che tutte le volte in cui perviene ai Comandi richiesta di deroga alle norme citate, e risultino soddisfatte le condizioni, cui la deroga è subordinata secondo l'allegato, i Comandi sono autorizzati ad esprimere il proprio parere, intendendosi accolta la richiesta di deroga da parte di questo Ministero ai sensi dell'art. 101 citato.

Va da sé che tale speciale procedura può applicarsi esclusivamente alle richieste di deroga relative alle norme citate, senza possibilità di estensione analogica ad altre norme.

Norme di sicurezza per le autorimesse, di cui il Ministero Interno, su parere favorevole della Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, espresso nella seduta del 2 novembre 1967, consente, ai sensi dell'art. 101 del decreto ministeriale 31 luglio 1934, la deroga in via generale, e condizioni alle quali la deroga è subordinata.

#### **UBICAZIONE (art. 88)**

La deroga alla norma di cui al 1 comma, è da considerarsi consentita alle seguenti condizioni:

" Le autorimesse possono sorgere in adiacenza a qualsiasi edificio, compresi quelli destinati a collettività ed a pubblici spettacoli (chiese aperte al culto, scuole, teatri, cinematografi e simili), a condizione che:

- a. l'aderenza sia limitata a 1/2 del perimetro dei locali destinati collettività e pubblico spettacolo;
- b. I muri in aderenza abbiano le caratteristiche di muro tagliafuoco (in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm. 15 ; muratura ordinaria dello spessore di cm. 40; muratura di mattoni pieni dello spessore di cm. 30 - a due teste - legati con malta cementizia) ;
- c. gli ingressi e i vani di apertura delle autorimesse e dei locali destinati a collettività ed a pubblici spettacoli non possono essere ubicati sullo stesso fronte stradale a meno che la distanza reciproca di essi non sia inferiore a mt. 15 ".

#### **MODALITÀ PER LA STRUTTURA-TIPO DEI FABBRICATI PER AUTORIMESSE AVENTI CARATTERE COMMERCIALE (art. 89)**

1) La deroga alla norma di cui al 2 comma, è da considerarsi consentita alle seguenti condizioni: "

a) Le grandi autorimesse debbono essere compartimentate mediante divisori in muratura di mattoni pieni a due teste, o in muratura ordinaria dello spessore di cm. 40, o in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm. 15 e i compartimenti possono essere tra loro comunicanti mediante aperture, per il passaggio dei veicoli, munite di serramenti metallici a chiusura automatica;

b) La superficie di ogni compartimento non deve superare 1 2.000 mq. ".

2) La deroga alla norma di cui al 3 comma, 2<sup>a</sup> parte, è da considerarsi ammessa alle seguenti condizioni: " Sottostante le autorimesse sono consentiti altri ambienti purché fra questi e le autorimesse non sussista comunicazione alcuna, ed il solaio, compreso il pavimento, posseda caratteristiche costruttive di impermeabilità e tali ambienti non siano adibiti a deposito di materiali infiammabili o di quelli facilmente combustibili ".

3) La deroga alla norma di cui al 7 comma, è da considerarsi sempre consentita e senza condizioni.

4) La deroga alla norma di cui al 9 comma, è da considerarsi consentita alle seguenti condizioni:

" La copertura dell'autorimessa dev'essere incombustibile e resistente al fuoco o resa tale ".

5) La deroga alla norma di cui al 10 comma, è da considerarsi consentita alle seguenti condizioni:

" L'altezza libera interna tra pavimento e soffitto dev'essere non inferiore a .m. 3,00. Detta altezza può essere ridotta .a m. 2,50 a condizione che l'aerazione sia aumentata secondo quanto previsto al successivo punto IV.

6) La deroga alla norma di cui al 15 comma, è da considerarsi consentita alle seguenti condizioni:  
Non è consentito destinare ad autorimesse locali interrati sottostanti a chiese aperte al culto, ospedali, cinematografi, teatri, grandi empori di vendita, scuola e simili. È consentito destinare ad autorimesse locali interrati sottostanti tutti gli altri edifici, alle seguenti condizioni:

- a. Le autorimesse interrate non possano essere più di due piani;
- b. Fra i due piani adibiti ad autorimessa non deve sussistere alcuna comunicazione;
- c. Ogni piano dell'autorimessa dev'essere compartimentato secondo le modalità previste al punto 11, n. l. La superficie massima di ogni compartimento non dev'essere superiore a mq. 1.500 per le autorimesse ubicate al 1 piano interrato, ed a mq. 750 per quelle ubicate al 2 piano interrato ;
- d. Ogni compartimento dev'essere servito almeno da una rampa di larghezza tale da consentire il transito contemporaneo di autoveicoli in salita e discesa; se l'autorimessa interrata é costituita da due piani, le cui superfici non raggiungono complessivamente 1.000 mq., è consentito l'impiego di una sola rampa. In tal caso la rampa .dev'essere racchiusa entro pareti in muratura e deve avere la larghezza dinanzi specificata. Le rampe non dovranno avere pendenza superiore al 20 %.
- e. Ogni piano di autorimessa dev'essere munito di scale di sicurezza pedonali e ubicate in modo che sia sempre possibile raggiungerle con percorso non superiore a m. 30. Dette scale, che possono essere anche del tipo alla marinara, debbono essere racchiuse entro gabbia costituita da pareti in muratura; la porta di accesso alla gabbia dev'essere di tipo metallico munita di congegno automatico di chiusura. Le scale di sicurezza debbono comunque immettere direttamente all'aperto. Esse possono ricavarsi anche attraverso intercapedini di larghezza non inferiore a m. 0,60, purché diano direttamente su strade o cortili scoperti;

(OMISSIS Vedi D.M. 1/2/1986)